



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
"Alessandro Greppi"

Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC)
www.issgreppi.gov.it

CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO CURRICULARE

(AI SENSI DELLA D.G.R. N. X/825 DEL 25/10/2013 – INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI)
(Prot. n. 746/ceff del 30.01.2017)

TRA

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Alessandro Greppi" – di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in Monticello Brianza, 23876 via Dei Mille 27, codice fiscale 94003140137, rappresentato dalla Dirigente Scolastica Beretta Anna Maria nata a Carate Brianza (MB) il 01/08/1955, codice fiscale: BRTNMR55M41B729E in qualità di istituzione scolastica o formativa operante per tirocinio estivo di orientamento

E

l'ente/azienda: ragione sociale: ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASATENOVO con sede legale in CASATENOVO (LC), via San Giacomo 20, codice fiscale/IVA 94033460133 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal dott. CORRADO GIULIO DEL BUONO, nato a HILDEN (GERMANIA) il 08/09/1968, codice fiscale DLBCRD68P08Z112D.

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 1 DLgs 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è attuata nel rispetto dei "Nuovi Indirizzi Regionali in materia di tirocini" deliberati dalla Giunta della Regione Lombardia, ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini, non costituenti rapporti di lavoro, bensì misure di politica attiva finalizzate agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento nel mercato del lavoro;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n 81 e successive modifiche, per le parti che competono ai singoli soggetti,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Attività di alternanza scuola-lavoro

L'Istituto Comprensivo di Casatenovo, qui di seguito indicata anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere presso i diversi plessi dell'istituto comprensivo a titolo gratuito soggetti in attività di alternanza scuola su proposta dell' **Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Alessandro Greppi"**, di seguito indicato anche come "soggetto promotore".

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono volte al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel Progetto Formativi Individuale.

Art. 2 - Progetto formativo individuale

a) L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce rapporto di lavoro.



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Alessandro Greppi”

Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC)
www.issgreppi.gov.it

- b) Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore (ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
- c) L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola – lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore denominato “tutor interno” e da un tutore aziendale, indicato dal soggetto ospitante, denominato “tutor esterno”.
- d) Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo individuale, coerente con il Piano Formativo del percorso e con riferimento alla dimensione dell'orientamento.
- e) La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle acquisizioni è del Soggetto promotore.
- f) Il Progetto Formativo individuale costituisce parte integrante della convenzione.
- g) L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3 - Funzioni di tutoraggio

Le attività di alternanza sono seguite da un tutor interno e da un tutor esterno individuati nel Progetto Formativo individuale; ciascuna delle parti potrà attivare motivate sostituzioni dei tutor previa comunicazione alle parti.

Il docente **tutor interno** designato dall'IISS A. Greppi svolge funzioni di:

- informazione e consulenza presso l'istituzione formativa nei confronti di allievi e genitori;
- organizzazione e coordinamento delle attività dell'allievo;
- redazione del report finale.

Il **tutor esterno** designato dall'azienda/ente ospitante svolge funzioni di:

- informazione, anche in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- accoglienza, accompagnamento e formazione nella struttura ospitante;
- predisposizione della dichiarazione delle competenze acquisite in contesto lavorativo.

I tutor interno ed esterno condividono i seguenti compiti:

- predisposizione del Progetto Formativo personalizzato;
- controllo della frequenza e dell'attuazione del Progetto Formativo individuale;
- raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4 - Diritti ed obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola – lavoro il beneficiario/i beneficiari del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo individuale osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Alessandro Greppi”

Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC)

www.issgreppi.gov.it

- b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08, art. 20.

Art. 5 - Garanzie assicurative

L'I.I.S.S. A. Greppi assicura il beneficiario/i beneficiari del percorso in alternanza scuola – lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nella gestione per conto di cui all'articolo 4 comma 5, del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6 - Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite di un tutor aziendale, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite in contesto non formale;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro compresi gli obblighi di cui agli artt. 36 "informazione ai lavoratori" e 41 "sorveglianza sanitaria" del D.lgs.81/08;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor aziendale per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7 - Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata ed ha validità fino al: 31 agosto 2020, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

Ogni tirocinio sarà svolto nell'arco temporale che sarà definito nei singoli Progetti Formativi.

È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione per i seguenti motivi:

- a - nel caso di comportamento del soggetto in alternanza scuola-lavoro tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
"Alessandro Greppi"

Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC)

www.issgreppi.gov.it

- b - nel caso di mancato rispetto dei contenuti del progetto formativo individuale;
- c - in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamati dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n. 825 del 25/10/2013.

Monticello Brianza, 30.01.2017

Letto, approvato, e sottoscritto

Il soggetto promotore (timbro e firma)

I.I.S.S. Alessandro Greppi
La Dirigente Anna Maria Beretta



Il soggetto ospitante (timbro e firma)

I.C.S. di Casatenovo
Il Dirigente Corrado Giulio del Buono

